

Regolamento del Consiglio dell'Istituzione

Il presente regolamento disciplina il funzionamento dei due Consigli dell'istituzione del Collegio Arcivescovile, istituiti uno per la sede scolastica di Trento ed uno per la sede di Rovereto.

Art. 1

Il Consiglio dell'istituzione scolastica, nel rispetto delle scelte didattiche definite dal Collegio dei docenti e delle linee organizzative e d'indirizzo definite dal Consiglio di amministrazione della Fondazione del Collegio Arcivescovile, è l'organo consultivo privilegiato dell'istituzione ed ha compiti d'indirizzo, di programmazione e di valutazione delle attività dell'istituzione.

Art. 2

In particolare i compiti del Consiglio consistono nel:

- a) fornire pareri al Preside e al Rettore del Collegio Arcivescovile in merito agli indirizzi generali per l'attività, la gestione e l'amministrazione della scuola, agli accordi di rete sul territorio tra istituzioni formative provinciali, nonché agli accordi di programma e convenzioni con enti privati che collaborano all'attività formativa dell'istituzione stessa;
- b) monitorare l'attuazione del Progetto di istituto;
- c) esprimere pareri consultivi su richiesta del Collegio docenti circa iniziative e proposte curriculari o extracurriculari dell'Istituzione.

Art. 3

Il Consiglio dell'istituzione dura in carica tre anni ed è composto da diciannove membri: ne fanno parte in particolare il Preside, i Vice Presidi, due rappresentanti dei genitori della Scuola primaria, due rappresentanti dei genitori della Scuola secondaria di primo grado, due rappresentanti dei genitori della Scuola secondaria di secondo grado, due rappresentanti degli insegnanti della Scuola primaria, due rappresentanti degli insegnanti della Scuola secondaria di primo grado, due rappresentanti degli insegnanti della Scuola secondaria di secondo grado, tre studenti della Scuola secondaria di secondo grado, un rappresentante Agesc.

Il regolamento prevede la possibile presenza straordinaria nell'ambito del Consiglio dell'istituzione di rappresentanti del territorio.

Il presidente del Consiglio dell'Istituzione è scelto fra i membri della componente genitoriale.

Art. 4

Le elezioni del Consiglio dell'Istituzione avvengono ogni tre anni.

I rappresentanti dei docenti, dei genitori e degli alunni sono eletti mediante consultazione elettorale.

Qualora, per diversi motivi, uno dei componenti del Consiglio dovesse lasciare l'incarico sarà sostituito, nell'ambito della propria rappresentanza, dal primo dei non eletti.

Art. 5

Il Consiglio dell'istituzione viene convocato dal Presidente almeno due volte all'anno.

La convocazione, concordata con il Preside, viene effettuata con almeno cinque giorni di anticipo mediante forma scritta (anche in via telematica).

Ogni membro del Consiglio può richiedere al Presidente una seduta straordinaria con lettera scritta recante le motivazioni della richiesta. Il Presidente, valutate le motivazioni, convoca la seduta entro i termini previsti.

Art. 6

Ogni seduta del Consiglio dell'istituzione è valida se sono presenti almeno dieci dei suoi componenti. Le decisioni vengono adottate a maggioranza relativa dei presenti.

Art. 7

Il testo del presente regolamento può essere modificato dal Consiglio dell'istituzione su proposta dei consiglieri. Tutte le proposte, per essere accolte, devono venir approvate a maggioranza assoluta dei voti presenti.